

Regolamento per la frequenza volontaria nei servizi e presidi dell’Azienda U.S.L. Umbria 2

Art. 1 Generalità

Il presente Regolamento disciplina la frequenza volontaria presso le strutture dell’Azienda U.S.L. Umbria 2 e fa riferimento alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 10076 del 30.12.1993 e n. 1215 del 24.02.1994, in particolare per quanto concerne le modalità di effettuazione.

L’Azienda U.S.L. Umbria 2 consente discrezionalmente l’accesso alle proprie strutture, quale “frequenza volontaria”, per fini formativi, di aggiornamento e di approfondimento e acquisizione di particolari conoscenze professionali.

I requisiti per essere ammessi alla frequenza volontaria sono il possesso di un titolo abilitante allo svolgimento di attività professionali ricomprese nel S.S.R. ed il conseguimento della maggiore età. Per le figure professionali per cui è prevista, l’iscrizione all’albo deve essere posseduta al momento dell’inizio della frequenza.

La frequenza volontaria non configura alcun rapporto di lavoro con l’Azienda, è a titolo gratuito, non dà diritto ad alcuna retribuzione né al riconoscimento di rimborsi spese o altre agevolazioni che comportino oneri finanziari a carico dell’Azienda.

I frequentatori sono ammessi in qualità di “osservatori” e non possono pertanto esercitare direttamente mansioni o funzioni che rientrino nelle competenze tecnico-professionali del personale dipendente, non possono essere impiegati in attività che comportino autonomia decisionale, non possono sostituire personale dipendente o essere utilizzati per colmare le vacanze in organico, né possono firmare alcun atto ufficiale dell’Azienda.

Il Responsabile della struttura/U.O./servizio presso cui si autorizza la frequenza è direttamente responsabile delle attività svolte dal frequentatore.

La frequenza volontaria è finalizzata esclusivamente al consolidamento delle competenze acquisite durante la formazione accademica e professionale.

Il presente Regolamento non si applica nei casi di tirocinio con finalità di formazione e orientamento e stage formativo, disciplinati da specifica normativa, da regolamenti aziendali e da convenzioni sottoscritte dall’Azienda con istituzioni universitarie, scolastiche o di formazione professionale, nè nei casi di percorsi formativi rivolti a personale dipendente di altre aziende sanitarie o istituzioni pubbliche o private, che prevedono specifici accordi interaziendali o interistituzionali, anche rispetto ad istituzioni estere e/o paesi stranieri, per i quali è necessario uno specifico accordo bilaterale.

L’interessato, in sede di presentazione della domanda, dichiara di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo integralmente.

E’ fatto divieto ai Responsabili di struttura/U.O./servizio di concedere autorizzazioni o nulla-osta, rilasciare attestazioni o intraprendere altre iniziative non contemplate nel presente Regolamento.

Art. 2 Modalità di attivazione e condizioni specifiche di svolgimento

La "frequenza volontaria" non configura alcun rapporto d’impiego ed è istituto diverso dal tirocinio, disciplinato da apposite norme.

Il Responsabile della struttura/U.O./servizio che ospita un frequentatore volontario ne cura gli aspetti didattici - piano di apprendimento - ed è responsabile delle correlate funzioni di vigilanza e controllo sull’operato del frequentatore stesso.

L'attività di frequenza è incompatibile con:

- Attività libero – professionale presso l'Azienda;
- Sostituzioni di dipendenti o compiti di certificazione e rilascio referti clinici e assistenziali;
- Rapporto di lavoro subordinato, borsa di studio o specializzazione presso l'Azienda, se svolti nella medesima struttura.

Fermo restando quanto sopra, l'Azienda si riserva di attivare la frequenza previa valutazione delle condizioni organizzative che si verificheranno nelle varie strutture, in relazione alle professionalità presenti ed alla possibilità di effettuare adeguate forme di supervisione.

Art. 3

Supervisore

Per ciascun frequentatore è designato da parte del Responsabile della struttura/U.O./servizio un supervisore, deputato al controllo della didattica e dell'organizzazione dello sviluppo del piano di apprendimento del frequentatore stesso. Il supervisore fornisce informazioni al frequentatore sui rischi specifici ed in merito all'eventuale uso di dispositivi di protezione individuale.

Art. 4

Modalità di autorizzazione

L'interessato deve presentare domanda di autorizzazione alla frequenza presso il Servizio Formazione, utilizzando apposita modulistica pubblicata nel sito aziendale, corredata di tutta la documentazione e le firme prescritte.

Nello specifico l'interessato deve indicare le proprie generalità ed autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- titolo di studio;
- certificato di abilitazione all'esercizio della professione ove previsto;
- iscrizione all'albo professionale ove previsto;
- dichiarazione di assenza di eventuali condanne penali.

L'autorizzazione alla frequenza è subordinata alla presentazione dei seguenti ulteriori documenti:

- copia e quietanza delle polizze assicurative di cui al punto successivo;
- copia di documento d'identità in corso di validità;
- copia sottoscritta per presa visione della scheda "Informazioni sui rischi presenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda U.S.L. Umbria 2" pubblicata nel sito aziendale;
- se cittadino straniero, copia del permesso di soggiorno in corso di validità ed equiparazione del titolo di studio.

Art. 5

Accertamenti d'idoneità

Il medico competente aziendale comunica al Servizio Formazione, con apposita certificazione, se il frequentatore debba essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, fornendo contestualmente il necessario giudizio di idoneità o, in alternativa, ne dichiara l'esenzione in base alla normativa in vigore. Le spese relative ad accertamenti sanitari richiesti dal Medico competente sono a carico della dell'Azienda U.S.L. Umbria 2.

Qualora ne ricorrano le condizioni, il frequentatore ammesso è sottoposto, in base alla valutazione del medico competente, alle misure di profilassi previste dalla legge nonché a tutte le misure di medicina preventiva stabilite nel protocollo di sorveglianza sanitaria aziendale.

Art. 6 Copertura assicurativa

L'autorizzazione alla frequenza è subordinata alla stipula da parte del frequentatore:

- di una polizza assicurativa per il rischio di infortuni e malattie professionali, che dovrà prevedere anche la copertura per il rischio da radiazioni, nel caso di frequenza presso strutture che utilizzano apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti;
- di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni al patrimonio aziendale.

I tetti minimi di massimale di garanzia determinati dall'Azienda sono i seguenti:

- **“Infortuni”** con estensione alla malattia contratta durante la frequenza, per causa derivante dall'attività di frequenza medesima: € 150.000,00 (centocinquantamila) per morte ed € 250.000,00 (duecentocinquantamila) per invalidità permanente;

- **“Responsabilità civile verso terzi”**, compresi i dipendenti, i beni e le attrezzature dell'Azienda: € 1.000.000,00 (un milione) unico.

Entrambe le polizze devono coprire tutto il periodo della frequenza; ad ogni eventuale scadenza prima del termine della frequenza autorizzata, dovrà essere presentata attestazione del rinnovo delle stesse (quietanza di pagamento): in caso contrario l'autorizzazione è da ritenersi revocata.

In caso di sinistro l'Azienda non risponde, per alcun motivo, dell'eventuale quota eccedente i massimali assicurati né delle franchigie previste; l'Azienda si riserva inoltre di agire nei confronti del frequentatore, anche in rivalsa, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 7 Comunicazioni e inizio della frequenza

L'ammissione alla frequenza è subordinata al preventivo consenso da parte del Responsabile della struttura/U.O./servizio ospitante e da parte del delegato di funzione per la sicurezza, nonché all'accettazione del supervisore allo svolgimento di tale funzione.

Il Servizio Formazione verifica la regolarità delle domande e le condizioni di procedibilità e tiene un elenco dei frequentatori, con indicazione del periodo autorizzato e relativa scadenza.

L'autorizzazione è comunicata dal Servizio Formazione:

- all'interessato;
- al Responsabile della struttura/U.O./servizio ospitante;
- al supervisore;
- al delegato del R.S.P.P. (delegato di funzione per la sicurezza);
- al responsabile Ufficio Prevenzione e Protezione dai rischi;
- ove necessario, al responsabile della Fisica Sanitaria.

In assenza di tali comunicazioni la frequenza volontaria non può prendere avvio.

Art. 8 Obblighi del frequentatore

Il frequentatore è tenuto a:

- seguire le indicazioni del supervisore e del Responsabile della struttura/U.O./servizio ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo formativo, organizzativo, logistico o altre evenienze;
- garantire il rispetto e la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati personali e sensibili, informazioni o conoscenze acquisiti a motivo della frequenza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

- indossare in maniera visibile un tesserino di riconoscimento, riportante la scritta “Frequentatore”, fornito dal Servizio Formazione a cui deve essere restituito;
- operare nel rispetto delle direttive e regolamenti aziendali vigenti, delle norme di deontologia professionale e di quelle in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- Indossare, se previsti, il camice/divisa che saranno acquistati a cura ed onere del frequentatore stesso: l’Azienda ne provvederà gratuitamente al lavaggio per motivi-igienico sanitari.

Art. 9

Durata della frequenza – interruzioni – sospensioni

La frequenza può essere autorizzata, ai sensi della D.G.R. n. 1215/1994, per un periodo non superiore ai sei mesi, riconfermabili solo nel caso in cui non ci siano richieste analoghe di frequenze nella stessa struttura/U.O./servizio, se queste non possono essere soddisfatte contemporaneamente. Al termine del periodo di frequenza autorizzato e per l’eventuale rinnovo per ulteriori sei mesi, gli interessati dovranno ripresentare la domanda di ammissione con la procedura di cui al presente Regolamento. Il periodo massimo di frequenza volontaria è stabilito in due anni; l’articolazione della frequenza, determinata dal Responsabile della struttura/U.O./servizio ospitante o dal supervisore, non deve superare le 36 ore settimanali.

Il Responsabile della struttura/U.O./servizio ospitante ha in qualsiasi momento la facoltà di revocare o sospendere la frequenza stessa, sia per motivi organizzativi che disciplinari, o qualora venga a conoscenza del venir meno dei requisiti e/o condizioni richieste per l’autorizzazione, comunicandolo contestualmente al Servizio Formazione ed a tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo di autorizzazione (art. 7 del presente Regolamento) ai quali dovrà essere comunicata anche l’eventuale interruzione volontaria della frequenza da parte del frequentatore prima del termine stabilito.

Art. 10

Responsabilità

In assenza della formale autorizzazione di cui all’art. 7, all’interessato è fatto espressamente divieto di frequentare le strutture dell’Azienda; ogni eventuale responsabilità e conseguenti danni saranno posti a carico del dirigente responsabile della struttura o altro dirigente che abbiano consentito dette attività, prima di aver regolarizzato le procedure e aver acquisito l’autorizzazione formale.

Art. 11

Attestazioni

Le attestazioni inerenti l’effettuazione dei periodi di frequenza sono rilasciate, a richiesta dell’interessato, dal supervisore della struttura/U.O./servizio ospitante che ne ha verificato l’effettiva presenza.

Le suddette attestazioni devono riportare la dicitura “*ha effettuato frequenza volontaria ai fini di studio, formazione e ricerca in qualità di osservatore*”, e saranno predisposte a firma congiunta del Responsabile della struttura/U.O./Servizio ospitante, del supervisore e del responsabile del Servizio Formazione; non è previsto il calcolo delle ore effettuate.

Art. 12

Clausola transattiva

I borsisti, contrattisti, specializzandi, assegnisti di ricerca, dottorandi e tirocinanti non sono compresi nel presente Regolamento, ma le modalità comportamentali, legali, contrattuali ed extra contrattuali sono previste negli specifici bandi ed istituti convenzionali, stipulati tra l’Azienda U.S.L. Umbria 2 e tutti i soggetti giuridici abilitati allo svolgimento di attività formative, ai quali si rimanda per ogni eventuale controversia ed interpretazione.